Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(4785-4786)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **413.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

istituzioni di filosofia;

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Art. 2.

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

citologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **414.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

impianti dell'industria farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **415.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento, per l'indirizzo politico internazionale:

storia ed istituzioni dell'America latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **416.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 124

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alleanza cooperativa lombarda», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società cooperativa « Alleanza cooperativa lombarda » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Alleanza cooperativa lombarda » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito notaio Giuliana Raja di Milano in data 1° agosto 1966, rep. 45238, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Oliva Vittorio Emanuele, nato a Taranto il 3 novembre 1930, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5059)

DECRETO 2 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « San Giuseppe », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia « San Giuseppe » a r.l., con sede in Milano, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « San Giuseppe » a r.l., con sede in Milano, in liquidazione, costituita per rogito notaio Giovanni Lovisetti di Milano, in data 29 gennaio 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Paolo Giulini, nato a Milano il 30 marzo 1932, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5060)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.A.R. Sole a r.l. - Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dal 2 al 5 marzo 1981 nei confronti della società cooperativa « C.A.R. Sole a r.l. - Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole », con sede in Napoli, piazza Duca degli Abruzzi, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « C.A.R. Sole a r.l. - Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Olimpio Marino, in data 23 febbraio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Salvatore Meo, nato a Napoli il 29 novembre 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5062)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Riserva Castello di Legri », in Calenzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 4 aprile 1980 con la quale il tribunale civile di Prato ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa « Riserva Castello di Legri », con sede in Calenzano, località Legri (Firenze);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Riserva Castello di Legri », con sede in Calenzano, località Legri (Firenze), costituita per rogito notaio Pier Luigi Perabò in data 24 giugno 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Macaluso Carmelo, nato il 7 ottobre 1983 a Racalmuto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5058)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « S. Gaetano », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Gaetano », con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « S. Gaetano », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti, in data 13 novembre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Salvatore Meo, nato a Napoli il 29 novembre 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5063)

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « S. Luca » a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nel novembre 1982 nei confronti della società cooperativa edilizia « S. Luca » a r.l., con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « S. Luca » a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Alberto Colasanti, in data 6 ottobre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Antonio Zecca, residente a Calabritto (Avellino), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5061)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1983.

Impegno della somma di L. 957.511.368 a favore della regione Lombardia, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di L. 1.826.436.850, quale anticipo del 5 %, per il 1981, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni del 1° e del 22 febbraio 1983, entrambe recanti il numero di protocollo 770 — rese dall'assessore competente della regione Lombardia — con le quali si chiede l'erogazione della somma di lire 6.132.438.837, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il soprarichiamato importo richiesto ha potuto trovare copertura per L. 5.174.927.469 — sull'esercizio 1980, esaurendone le disponibilità — con separato impegno, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 1983, di rettifica al decreto ministeriale 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1983, registro n. 1, foglio n. 145;

Atteso che l'importo differenziale di L. 957.511.368 trova copertura nei fondi disponibili, per il 1981, secondo programma triennale di edilizia scolastica, come indicato nel decreto ministeriale 17 giugno 1983, di rettifica al decreto ministeriale 9 marzo 1983 soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 957.511.368, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 326

(4993)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **417.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria SS.ma del Carmine », in Battipaglia.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno 13 novembre 1980, integrato con quattro dichiarazioni, le prime tre del 16 settembre 1981 e la quarta del 20 novembre 1982, relativo all'erezione della parrocchia di « Maria SS.ma del Carmine », in Battipaglia (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 197

DECRETO 15 luglio 1983, n. **418.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Procura generalizia dell'istituto delle ancelle del Divin Cuore di Gesù e della Vergine Immacolata », in Roma.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Procura generalizia della congregazione delle ancelle del Divin Cuore » assunta dalla « Procura generalizia dell'istituto delle ancelle del Divin Cuore di Gesù e della Vergine Immacolata », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 198

DECRETO 15 luglio 1983, n. **419.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria del Carmine », in Fasano, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di «S. Maria del Carmine», in frazione Pezze di Greco del comune di Fasano (Brindisi). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da Giacomo Albanese con atto pubblico 3 marzo 1981, numero 60312/15575 di repertorio, a rogito dott. Costantino Carugno, notaio in Fasano, consistente in un fondo con entro fabbricato rurale, situato alla contrada Fulvio del comune di Fasano, descritto nella perizia giurata 20 marzo 1981 del perito agrario Oronzo De Cesare e valutato in L. 26.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO 15 luglio 1983, n. **420.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del « Monastero delle carmelitane di S. Maria della purità », in Pagani.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la soppressione del « Monastero delle carmelitane di S. Maria della purità », in Pagani (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 195

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2189/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dello scambio di lettere sull'adeguamento dell'allegato *B* dell'accordo con gli Stati Uniti d'America relativo agli scambi di taluni prodotti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 2190/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2870/82 relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 2191/83/CECA della commissione, del 15 aprile 1983, relativa all'adeguamento dell'allegato *B* dell'accordo in materia di acciaio con gli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 2192/83/CECA della commissione, del 20 aprile 1983, che modifica la decisione n. 2872/82/CECA relativa alle restrizioni e all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 307 del 1° novembre 1982.

Rettifica alla decisione n. 2872/82/CECA della commissione, del 28 ottobre 1982, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 307 del 1° novembre 1982.

Pubblicati nel n. L 215 *del* 5 *agosto* 1983.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 2193/83 del Consiglio, del 29 luglio 1983, che accetta l'impegno assunto nell'ambito della procedura di revisione dell'azione antidumping riguardante le importazioni di concime costituito da una soluzione di urea e nitrato di ammonio (UNA), originario degli Stati Uniti d'America, e che conclude questa procedura.

Regolamento (CEE) n. 2194/83 del Consiglio, del 26 luglio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1009/83 che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 2195/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2196/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2197/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2198/83 della commissione, del 25 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 15 B) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2199/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, della categoria di prodotti n. 15 B (codice 0155), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2200/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni a maglia, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 71 (codice 0710), originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2201/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni sportivi a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (codice 0730), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2202/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2203/83 della commissione, del 1° agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi, della categoria di prodotti n. 90 (codice 0900), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2204/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2205/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2206/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 211 *del* 3 *agosto* 1983.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 2207/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2208/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2209/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2210/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2211/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2212/83 della commissione, del 29 luglio 1983, relativo all'applicazione della decisione 1/83 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 2213/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce norme di qualità per le cipolle e la cicoria witloof.

Regolamento (CEE) n. 2214/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (codice 0100), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2215/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi tessuti, della categoria di prodotti n. 16 (codice 0160), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2216/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camicie, camicette, T-shirts, della categoria di prodotti n. 4 (codice 0040), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2217/83 delal commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni a maglia per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 71 (codice 0710), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2218/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni indumenti per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 80 (codice 0800), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2219/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni indumenti per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 80 (codice 0800), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2220/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2221/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2222/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2223/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2224/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2225/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2195/83 della commissione, del 2 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 211 del 3 agosto 1983.

Pubblicati nel n. L 213 *del* 4 *agosto* 1983.

(206/C)

Regolamento (CEE) n. 2226/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2227/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2228/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2229/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 2230/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'ossido di litio e all'idrossido di litio, della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2231/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrochinone, della sottovoce 29.06 B II della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2232/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di colina, della sottovoce 29.24 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2233/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo, della sottovoce 38.19 ex E della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2234/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polistirolo e ai suoi copolimeri, della sottovoce 39.02 C VI della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2235/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che ripristina gli acquisti all'intervento di carni bovine in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2236/83 della commissione, del 4 agosto 1983, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato in anticipo, delle uve secche dei raccolti 1982 e 1983 detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2237/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2238/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2239/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2240/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2241/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2242/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2243/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che *fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza*, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2244/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2245/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2246/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica, a decorrere dal 5 agosto 1983, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2247/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2248/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2249/83 della commissione, del 4 agosto 1983, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 132 del 21 maggio 1983.

Pubblicati nel n. L 214 *del* 5 *agosto* 1983.

(207/C)

Regolamento (CEE) n. 2250/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 217 *dell'*8 *agosto* 1983.

(208/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Roma

Con decreto 20 giugno 1983 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze il ricovero antiaereo sito nel comune di Roma tra le vie Aurelio Saffi e Montecchi, intestato in catasto al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi è riportato alla partita 23498, foglio 449, particelle 36-37, della superficie complessiva di mq 6.240, è stato trasferito dalla categoria dei beni di demanio pubblico a quella del patrimonio dello Stato.

(5065)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa mista «Allevatori Sabazia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bracciano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa mista «Allevatori Sabazia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bracciano (Roma), costituita per rogito notaio dott. Stefano Brucculeri in data 27 marzo 1973, rep. n. 24444, reg. soc. n. 2442/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Sabaini Pier Luigi.

(5025)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1562,550	1562,550	—	1562,550	—	—	1562,450	1562,550	1562,550	—
Marco germanico .	596,810	596,810	—	596,810	—	—	596,960	596,810	596,810	—
Franco francese	198,310	198,310	—	198,310	—	—	198,350	198,310	198,310	—
Fiorino olandese	533,750	533,750	—	533,750	—	—	533,800	533,750	533,750	—
Franco belga .	29,758	29,758	—	29,758	—	—	29,747	29,758	29,758	—
Lira sterlina	2397,500	2397,500	—	2397,500	—	—	2398,800	2397,500	2397,500	—
Lira irlandese	1882,100	1882,100	—	1882,100	—	—	1883 —	1882,100	1882,100	—
Corona danese	165,840	165,840	—	165,840	—	—	165,850	165,840	165,840	—
E.C.U. .	1359,530	1359,530	—	1359,530	—	—	1359,530	1359,530	1359,530	—
Dollaro canadese	1269,300	1269,300	—	1269,300	—	—	1269,280	1269,300	1269,300	—
Yen giapponese .	6,458	6,458	—	6,458	—	—	6,458	6,458	6,458	—
Franco svizzero .	733,620	733,620	—	733,620	—	—	733,900	733,620	733,620	—
Scellino austriaco .	84,910	84,910	—	84,910	—	—	84,920	84,910	84,910	—
Corona norvegese .	212,120	212,120	—	212,120	—	—	212,200	212,120	212,120	—
Corona svedese .	201,480	201,480	—	201,480	—	—	201,500	201,480	201,480	—
FIM	277,320	277,320	—	277,320	—	—	277,300	277,320	277,320	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	—	12,900	—	—	12,870	12,900	12,900	—
Peseta spagnola	10,531	10,531	—	10,531	—	—	10,533	10,531	10,531	—

Media dei titoli del 23 agosto 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	41,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,525
» 6 % » » 1970-85 .	86,500
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	79,175
» 9 % » » 1975-90 .	76,425
» 9 % » » 1976-91 .	75,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	74,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,575
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,500
» » » » 1- 9-1981/83	99,775
» » » » 1-10-1981/83	99,975
» » » » 1-11-1981/83	100,175
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 4-1981/84	100,075
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,225
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1 8-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,875
» » » » 1-10-1982/84 .	99,850
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,700
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,800
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,975
» » » » 1-11-1982/86 .	99,875
» » » » 1-12-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,325
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,275
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,025
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,600
» » » 12 % 1-10-1984 .	94,875
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	85,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,175
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1562,500
Marco germanico .	596,885
Franco francese	198,330
Fiorino olandese	533,775
Franco belga .	29,752
Lira sterlina .	2398,150
Lira irlandese	1882,550
Corona danese .	165,845
E.C.U.	1359,530
Dollaro canadese .	1269,290
Yen giapponese	6,458
Franco svizzero .	733,760
Scellino austriaco .	84,915
Corona norvegese .	212,160
Corona svedese .	201,490
FIM	277,310
Escudo portoghese	12,885
Peseta spagnola	10,532

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. interventi statali decennale; 10 % s.s. interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1983 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1984:

1) 6) % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.278 titoli di L. 50.000
» 933 titoli di » 500.000
» 826 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.356.400.000.

2) 6 % A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 4.800 titoli di L. 50.000
» 1.530 titoli di » 250.000
» 1.905 titoli di » 500.000
» 4.245 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000.

3) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 600 titoli di L. 50.000
» 300 titoli di » 250.000
» 1.320 titoli di » 500.000
» 2.325 titoli di » 1.000.000
» 240 titoli di » 5.000.000
» 120 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.490.000.000;

Emissione 1966 - 2ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 2.175 titoli di L. 50.000
» 1.755 titoli di » 250.000
» 1.635 titoli di » 500.000
» 4.125 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.490.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:
n. 640 titoli di L. 500.000
» 1.040 titoli di » 1.000.000
» 200 titoli di » 5.000.000
» 110 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.460.000.000;

Emissione 1967 - 2ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.260 titoli di L. 50.000
» 828 titoli di » 250.000
» 1.116 titoli di » 500.000
» 3.324 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.152.000.000;

Emissione 1967 - 3ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 2.380 titoli di L. 50.000
» 2.408 titoli di » 250.000
» 1.946 titoli di » 500.000
» 3.150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.844.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 960 titoli di L. 50.000
» 672 titoli di » 250.000
» 1.056 titoli di » 500.000
» 2.952 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.696.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:
n. 325 titoli di L. 50.000
» 215 titoli di » 250.000
» 600 titoli di » 500.000
» 1.425 titoli di » 1.000.000
» 70 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.895.000.000.

4) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 1ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 690 titoli di L. 50.000
» 414 titoli di » 250.000
» 1.106 titoli di » 500.000
» 3.039 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.730.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 2.340 titoli di L. 50.000
» 1.262 titoli di » 250.000
» 3.301 titoli di » 500.000
» 7.652 titoli di » 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
» 111 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.945.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 410 titoli di L. 50.000
» 318 titoli di » 250.000
» 780 titoli di » 500.000
» 967 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.457.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 519 titoli di L. 50.000
» 2.209 titoli di » 100.000
» 1.608 titoli di » 250.000
» 2.816 titoli di » 500.000
» 6.416 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.472.850.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.559 titoli di L. 50.000
» 2.285 titoli di » 100.000
» 869 titoli di » 250.000
» 2.117 titoli di » 500.000
» 5.649 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.231.200.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª*emissione* - 6ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 312 titoli di L. 50.000
» 459 titoli di » 100.000
» 174 titoli di » 250.000
» 424 titoli di » 500.000
» 1.132 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.449.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.925 titoli di L. 50.000
» 3.150 titoli di » 100.000
» 1.176 titoli di » 250.000
» 2.600 titoli di » 500.000
» 8.177 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.182.250.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 257 titoli di L. 50.000
» 419 titoli di » 100.000
» 157 titoli di » 250.000
» 347 titoli di » 500.000
» 1.091 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.358.500.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.302 titoli di L. 50.000
» 2.130 titoli di » 100.000
» 795 titoli di » 250.000
» 1.758 titoli di » 500.000
» 5.529 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.884.850.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 734 titoli di L. 50.000
» 928 titoli di » 100.000
» 518 titoli di » 250.000
» 1.868 titoli di » 500.000
» 6.278 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.471.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.316 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.316.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 344 titoli di L. 50.000
» 523 titoli di » 100.000
» 308 titoli di » 250.000
» 861 titoli di » 500.000
» 2.858 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.435.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.310 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.310.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 721 titoli di L. 50.000
» 1.412 titoli di » 100.000
» 737 titoli di » 250.000
» 1.231 titoli di » 500.000
» 9.465 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.442.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.159 titoli di L. 50.000
» 2.898 titoli di » 100.000
» 1.693 titoli di » 250.000
» 4.638 titoli di » 500.000
» 11.016 titoli di » 1.000.000
» 580 titoli di » 5.000.000
» 580 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 22.806.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 507 titoli di L. 50.000
» 1.159 titoli di » 100.000
» 695 titoli di » 250.000
» 1.738 titoli di » 500.000
» 4.569 titoli di » 1.000.000
» 232 titoli di » 5.000.000
» 232 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.233.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 205 titoli di L. 50.000
» 465 titoli di » 100.000
» 275 titoli di » 250.000
» 691 titoli di » 500.000
» 1.815 titoli di » 1.000.000
» 92 titoli di » 5.000.000
» 92 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.666.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 61 titoli di L. 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000
» 23 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 326.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.147 titoli di L. 50.000
» 1.120 titoli di » 500.000
» 2.314 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.931.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 422 titoli di L. 100.000
» 574 titoli di » 500.000
» 2.021 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.350.200.000.

6) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

7) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 327 titoli di » 1.000.000
» 231 titoli di » 5.000.000
» 291 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.410.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 28 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.000.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.300.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 549.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.992.000.000.

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 25.810.000.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 21.981.600.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.291.200.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.390.600.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 961.500.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.535.400.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.917.300.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 912.800.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.201.500.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.170.000.000.

8) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500.000
» 1.324 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.337.300.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 1.472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.492.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 32 titoli di » 500.000
» 1.204 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.221.200.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500.000
» 270 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 282.700.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 291 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 308.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 556 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 567.100.000.

10) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - *emissione* 1975:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.985.600.000.

Emissione quindicennale - *emissione* 1975 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 36 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.371.600.000.

Emissione quindicennale - *emissione* 1975 - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.956.600.000.

Emissione quindicennale - emissione 1975 - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.919.400.000.

Emissione quindicennale - emissione 1976:

Estrazione a sorte di n. 34 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 48.834.200.000.

Emissione quindicennale - emissione 1976 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 36.487.600.000.

Emissione quindicennale - emissione 1976 - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.230.800.000.

11) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 41.100.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.836.000.000.

13) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.744.500.000.

Emissione quindicennale - emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.552.200.000.

Emissione quindicennale - emissione 1978 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.773.500.000.

Totale generale L. 519.565.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5052)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 luglio 1983, n. 41.

Riscossione - Art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ed art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Riscossione tramite ruoli esattoriali delle somme dovute per infrazioni al regolamento ferroviario ovvero per violazioni cui tornano applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 689.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle esattorie delle imposte dirette
Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato
Alle regioni
All'Associazione nazionale esattori
Al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli
Al Consorzio volontario della Sicilia

e, per conoscenza:

Alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Ispettorato generale del bilancio - Ispettorato generale per i servizi speciali della meccanizzazione
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

In ordine alle disposizioni contenute nell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e nell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernenti la riscossione tramite ruoli esattoriali delle somme dovute per le infrazioni al regolamento ferroviario ovvero per le violazioni per le quali tornano applicabili le norme di cui alla citata legge n. 689, sono state impartite istruzioni con circolari n. 1, n. 19 e n. 51, rispettivamente del 5 gennaio, del 16 marzo e del 16 dicembre 1982.

A seguito di dette direttive, sono state ora avanzate allo scrivente ulteriori richieste di chiarimenti in merito sia alla procedura di formazione dei ruoli sia agli adempimenti cui sono tenuti gli esattori per la riscossione delle somme in questione.

In particolare è stato chiesto di conoscere:

1) quali sono gli adempimenti cui debbono ottemperare gli enti destinatari delle somme riscosse qualora i rispettivi ruoli siano formati da autorità diversa;

2) le modalità di formazione dei ruoli quando gli importi da riscuotere siano di spettanza di distinti enti;

3) gli adempimenti cui sono tenute le intendenze di finanza a seguito della consegna dei ruoli ed in particolare se debbano provvedere ad annotare i ruoli ricevuti in apposito registro ed a dare notizia agli enti interessati della consegna degli stessi agli esattori;

4) le modalità attraverso cui l'esattore deve comunicare ai contravventori l'avvenuta emissione dei ruoli;

5) la procedura da seguirsi per la riscossione delle somme afferenti le infrazioni commesse in Italia da cittadini residenti all'estero;

6) ulteriori precisazioni in ordine agli adempimenti dell'esattore per l'effettuazione dei versamenti;

7) a quale ufficio debbano affluire i versamenti relativi alla riscossione delle somme dovute per violazione delle norme sulle circolazione stradale nonché il capitolo di bilancio cui vanno imputate;

8) quale sia la procedura da seguirsi nei casi di inesigibilità dei crediti vantati dall'ente beneficiario e quali siano le modalità per la documentazione della predetta inesigibilità;

9) se nel conto della riscossione e dei versamenti di cui allo schema indicato nella menzionata circolare numero 19, possano essere inserite altre causali corrispondenti ad ulteriori codici in uso e se al conto stesso possa venire allegata una distinta dei contravventori che hanno effettuato il pagamento delle somme introitate dagli esattori;

10) se, nel caso in cui le somme riscosse siano di spettanza dello Stato, l'esattore possa presentare come conto giudiziale il suddetto conto mensile opportunamente integrato;

11) quale è l'esattoria competente ad attribuire il numero di codice dei contravventori iscritti a ruolo.

Al riguardo, esaminata la questione, si precisa che:

per quanto concerne il punto sub 1), atteso che, nei casi di specie, l'autorità competente alla formazione dei ruoli può non essere a conoscenza dei nominativi e delle generalità dei contravventori e degli importi che devono essere riscossi, si rende necessario che gli enti beneficiari le trasmettano un elenco contenente tutti gli elementi idonei affinché la stessa possa procedere alla compilazione dei ruoli;

per quanto riguarda il punto 2), considerato che le iscrizioni a ruolo possono autonomamente interessare diversi enti beneficiari nell'ambito della stessa provincia (e non sotto forma di riparto), si ritiene che l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione debba compilare — avvalendosi del consorzio esattori — i ruoli in questione distintamente per ciascun ente, provvedendo poi alla consegna degli stessi all'intendenza di finanza territorialmente competente, rispetto alla propria ubicazione, che li rende esecutivi e li trasmette allo esattore del comune ove l'ente beneficiario ha la sua sede.

Conseguentemente lo stesso ente destinatario dell'entrata diviene anche l'ente competente a ricevere tutta la documentazione (verbali al visto, domande di discarico) che l'esattore dovrà presentare per le somme ricevute in carico;

in merito al punto 3), si è dell'avviso che anche per i ruoli in questione debba essere redatto, da parte dell'intendenza di finanza che li ha ricevuti per l'apposizione del visto di esecutorietà, il processo verbale in duplice esemplare, di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del quale uno va trasmesso all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero, se diverso, all'ente impositore, per essere esposto al pubblico dal giorno cinque al giorno quindici del mese successivo a quello di consegna dei ruoli all'intendenza stessa. Si precisa, in proposito, che, a seguito delle modificazioni apportate dalla predetta circolare n. 51 del 16 dicembre 1982 alla procedura per l'emanazione dei ruoli in parola, il processo verbale di cui trattasi non può che essere redatto dalla intendenza di finanza che riceve i ruoli direttamente dall'autorità che ha emesso l'ordinanza e che provvede a renderli esecutivi.

Quanto agli adempimenti relativi alla registrazione della avvenuta ricezione e dei successivi movimenti dei ruoli, richiesta, secondo le indicazioni della circolare n. 46 del 1° febbraio 1977, per la riscossione dei tributi erariali, si ritiene che, per i ruoli formati a norma dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 e dell'art. 27 della menzionata legge n. 689, le intendenze di finanza siano tenute ad effettuare le suddette annotazioni allorché i predetti ruoli contengano iscrizioni relative a somme dovute allo Stato.

Peraltro, in tal caso, le intendenze debbono invia e le copie dei rispettivi frontespizi, loro trasmessi dall'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, alla locale ragioneria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Si precisa infine che, in mancanza di espresse disposizioni di legge, l'intendenza di finanza non ha alcun obbligo di comunicare all'autorità che ha emesso il ruolo la avvenuta consegna dello stesso all'esattore;

in relazione al punto sub 4), pur considerata la fase avanzata della procedura di riscossione del credito nel momento della emissione del ruolo, per essere il contravventore venuto a conoscenza del proprio debito verso l'ente impositore con la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, che ha avuto esito negativo, si è del parere che l'esattore non possa dare comunicazione al predetto soggetto inadempiente della avvenuta emissione del ruolo attraverso una semplice comunicazione spedita a mezzo posta ordinaria, ma debba provvedere alla notifica della ordinaria cartella esattoriale;

circa la richiesta di cui al punto 5), si ritiene che non si debba procedere alla iscrizione a ruolo delle somme relative alle infrazioni al regolamento ferroviario ed alle violazioni per cui tornano applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 689, commesse in Italia da soggetti residenti in paesi stranieri, quando nei confronti di questi l'autorità interessata non abbia potuto notificare la ordinanza-ingiunzione pur essendosi avvalsa dei mezzi previsti dalle norme internazionali che regolano la materia;

in relazione al punto 6), si è dell'avviso che gli esattori, nell'effettuare i versamenti relativi alle somme in questione all'ente interessato, debbano provvedere all'esecuzione di versamenti distinti per ogni ruolo al fine di semplificare le procedure di riscontro cui sono tenuti gli enti di cui trattasi.

Circa le ulteriori modalità ed i termini per il versamento di detti carichi, si fa rinvio a quanto verrà precisato al punto successivo, nonché alle istruzioni già precedentemente impartite al riguardo secondo le quali, qualora l'iscritto a ruolo abbia ottemperato al pagamento delle somme dovute entro la prevista scadenza, l'esattore deve procedere al versamento dell'intero importo riscosso entro il termine stabilito dall'articolo 10, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e cioè entro il giorno 22 del mese di scadenza della rata.

Nell'ipotesi, invece, che il soggetto tenuto al pagamento lo abbia eseguito oltre il termine utile (giorno 18 del mese di scadenza), l'esattore deve effettuare il versamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione, così come si verifica negli altri casi in cui gli esattori non sono tenuti all'obbligo del non riscosso come riscosso.

In presenza invece di riscossione delegata, possono verificarsi due distinte fattispecie:

a) che il soggetto tenuto al pagamento, a seguito della notifica dell'avviso di mora da parte dell'esattore delegato, effettui spontaneamente il versamento di quanto dovuto sul conto corrente postale intestato all'esattore delegante;

b) che l'esattore delegato, per il recupero delle somme dovute dal contravventore, debba esperire le procedure coattive ed effettui poi nei modi e nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, il versamento delle somme riscosse a favore dell'esattore delegante.

In entrambe le ipotesi, quest'ultimo è tenuto ad eseguire il versamento delle somme in parola agli enti interessati entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui ha avuto notizia dell'accreditamento sul suo conto corrente postale, delle somme versate dal contravventore o dall'esattore delegato;

relativamente al punto 7), concernente le somme dovute per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, occorre precisare che, in mancanza di apposite disposizioni transitorie nella suindicata legge n. 689, per le ordinanze-ingiunzioni emesse dal prefetto prima del 29 maggio 1982 (data di entrata in vigore della predetta legge), rimangono competenti alla riscossione le direzioni provinciali del tesoro che provvederanno alla formazione dei ruoli ed alla esazione degli stessi con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 689, affidando la riscossione di tali entrate alle esattorie delle imposte dirette, le quali a loro volta, verseranno direttamente le somme riscosse alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo di bilancio n. 2370, capo X.

Per le ordinanze emesse invece a partire dal 29 maggio 1982, la competenza in materia è attribuita, in forza delle disposizioni contenute nella più volte citata legge n. 689, alle prefetture. Anche per le somme relative a tali riscossioni gli esattori dovranno effettuare i versamenti direttamente in tesoreria con imputazione però al cap. 2302, capo VIII.

Per quanto riguarda, invece, le somme dovute per infrazioni al regolamento ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, si ritiene opportuno precisare che le stesse — ove di spettanza dell'erario — vanno versate con imputazione al cap. 2301, capo VIII, dlo stato di previsione della entrata;

in relazione alla richiesta di cui al punto 8), si è dell'avviso che, per quanto concerne la procedura da seguirsi in caso di inesigibilità dei crediti vantati dall'ente impositore, non possa che trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, considerato che si tratta di ruoli affidati agli esattori senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Pertanto, l'esattore interessato potrà richiedere, alla autorità o all'ente impositore, il discarico amministrativo delle quote inesigibili per insolvenza o irreperibilità dei contravventori, presentando entro dodici mesi dalla scadenza della rata del ruolo, apposita domanda con la rispettiva documentazione.

Qualora trascorsi sei mesi dall'inoltro della domanda l'ente non abbia fatto conoscere all'esattore le proprie determinazioni in proposito, la domanda stessa si intende accolta e le relative quote in essa contenute si considerano discaricate.

Circa le modalità per la documentazione della predetta inesigibilità, si ritiene che non sia sufficiente la semplice dichiarazione con la quale l'esattore pone in evidenza l'impossibilità di procedere al recupero dei crediti stessi, ma che si renda necessaria la redazione di apposito verbale di irreperibilità o infruttuosa esecuzione per le somme dovute dai soggetti residenti nella propria circoscrizione esattoriale.

Quando dal ruolo risulta già che i soggetti tenuti al pagamento sono residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'esattore, questi non deve redigere alcun verbale ma soltanto dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni concernenti il conferimento della delega all'esattore del luogo di residenza dei contravventori, nonché presentare all'autorità che ha emesso l'ordinanza, ovvero, qualora sia diverso all'ente beneficiario, il verbale di irreperibilità o infruttuosa esecuzione redatto dall'esattore delegato;

per quanto riguarda il punto sub 9), si fa presente che lo schema di conto riportato nella citata circolare n. 19, che qui viene riprodotto in allegato (allegato *A*), ha un valore puramente indicativo e pertanto nulla osta a che lo stesso venga opportunamente integrato, di volta in volta, con l'inserimento di altri numeri di codice, di cui all'unita tabella (allegato *C*).

Quanto alla compilazione, invece, di una distinta con i nominativi dei contravventori che hanno effettuato il pagamento delle somme dovute, da unire al suindicato conto mensile, non sembra allo scrivente che tale adempimento possa essere posto a carico degli esattori atteso che lo stesso non è espressamente previsto da alcuna disposizione in materia;

in riferimento al punto 10), si fa presente che, per le entrate di spettanza dell'erario, l'esattore deve compilare — in luogo del conto mensile sopracitato, redatto per le somme dovute agli enti diversi dallo Stato — un apposito conto giudiziale, conforme al modello allegato (allegato *B*), da presentare, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, alla competente ragioneria provinciale dello Stato per il relativo riscontro.

Appare non superfluo soggiungere che in detto conto — come d'altra parte risulta dal relativo modello — dovranno essere indicati gli importi non riscossi nell'esercizio di emissione del ruolo. Essi, pertanto, costituiranno residui attivi alla fine dell'esercizio medesimo fino alla loro avvenuta riscossione o discarico;

in merito al punto 11), si precisa che il numero di codice esattoriale dei contravventori deve essere attribuito da parte dell'esattore che avrà in carico i ruoli di cui trattasi dalla competente intendenza di finanza, indipendentemente dal luogo di residenza dei contravventori ivi iscritti.

La presente circolare è stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

* * *

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente, provvederanno a trasmetterne copia ai dipendenti uffici delle imposte. L'Associazione nazionale esattori è pregata di fornire alle esattorie le opportune comunicazioni.

Il Ministro: FORTE

ALLEGATO *A*

ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE

di .... **lì** ....

Iscrizione a ruolo delle sanzioni per infrazioni ....

Conto mensile delle riscossioni e dei versamenti

Mese di .... 19 ....

In esecuzione a quanto disposto dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale II.DD. - con circolare n. 19, del 16 marzo 1982, si segnala che a fronte delle quote iscritte:

— nel ruolo speciale emesso il ....

— nel ruolo speciale emesso il ....

dal ....

per un ammontare rispettivamente di L. ....

di L. ....

posto in riscossione nel:

mese di .... del ....

mese di .... del ....

sono state riscosse relativamente al ruolo emesso il ....

L. .... per sanzioni

L. .... per maggiorazioni ritardato pagamento

L. .... per indennità di mora

relativamente al ruolo emesso il ....

L. .... per sanzioni

L. .... per maggiorazioni ritardato pagamento

L. .... per indennità di mora

Le somme sopraindicate sono state versate a .... il 22 del mese di ....
per L. .... ed il 5 del mese di .... per L. ....

Le somme sopradistinte sono state versate sul c/c postale n. .... con bollettino n. .... del .... e con bollettino n. .... del ....

L'ESATTORE

....

CONTO GIUDIZIALE

Descrizione delle imposte	CONTO DI DIRITTO						
	CARICO			SCARICO			DIFFERENZA
	Importo ruoli ricevuto nell'esercizio	Somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio precedente	Totale carico col. 2+3	Somme riscosse nell'esercizio	Discarichi amministrativi Importo	Totale scarico col. 5+6	Somme rimaste da riscuotere col. 4—7
1	2	3	4	5	6	7	8
Indennità di mora							
TOTALI							

ALLEGATO *B*

· ESATTORIA DI ....

CONTO DI CASSA							
CARICO			SCARICO			DIFFERENZA	
Somme riscosse nell'esercizio .... come col. 5	Somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente	Totale carico col. 9+10	Somme versate nell'esercizio	Somme versate in più alla fine dell'esercizio precedente	Totale scarico	Somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio	Somme versate in più alla fine dell'esercizio
9	10	11	12	13	14	15	16

Addì ....

L'ESATTORE

....

ALLEGATO C

5000 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato

5001 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato

5002 — Sanzioni Amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Regionale - Ufficio Sanzioni Amministrative

5003 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Regionale - Ufficio Sanzioni Amministrative

5004 — Sanzioni Amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Metrico Provinciale

5005 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Metrico Provinciale

5006 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Prefettura)

5007 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Prefettura)

5008 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali (Prefettura)

5009 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali (Prefettura)

5010 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Prefettura)

5011 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Prefettura)

5012 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Comunale (Prefettura)

5013 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Comunale (Prefettura)

5014 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Capitaneria di Porto

5015 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Capitaneria di Porto

5016 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Capitaneria di Porto)

5017 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Capitaneria di Porto)

5018 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Centrale Archivi Notarili

5019 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Centrale Archivi Notarili

5020 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Direzione Provinciale del Tesoro)

5021 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Direzione Provinciale del Tesoro)

5022 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Direzione Provinciale del Tesoro)

5023 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Direzione Provinciale del Tesoro)

5024 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Provinciale Caccia e Pesca

5025 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio Provinciale Caccia e Pesca

5026 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Direzione Provinciale Poste e Telegrafi

5027 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Direzione Provinciale Poste e Telegrafi

5028 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5029 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5030 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5031 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5032 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5033 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5034 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5035 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5036 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5037 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5038 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5039 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5040 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di Telefonia (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5041 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di Telefonia (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5042 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo integrativo assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S. personale dipendente Aziende private del gas (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5043 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo integrativo assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S. personale dipendente Aziende private del gas (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5044 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle II. DD. (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5045 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle II. DD. (Ispettorato Provinciale del lavoro)

5046 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza personale dipendente dall'ENEL e Aziende elettriche private (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5047 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza personale dipendente dall'ENEL e Aziende elettriche private (Ispettorato Provinciale del lavoro)

5048 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
I.N.P.G.I. Istituto di previdenza per giornalisti G. Amendola (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5049 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
I.N.P.G.I. Istituto di previdenza per giornalisti G. Amendola (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5050 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5051 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5052 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori Spettacolo (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5053 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale previdenza e assistenza lavoratori spettacolo (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5054 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Servizio Contributi Agricoli Unificati (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5055 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Servizio Contributi Agricoli Unificati (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5056 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5057 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ente Nazionale previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5058 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (Ispettorato Provinciale del Lavoro)

5059 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (Ispettorato provinciale del Lavoro)

5060 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Comunale

5061 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Amministrazione Comunale

5062 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 68
Tesoreria Provinciale dello Stato (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5063 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981. n. 689
Tesoreria Provinciale dello Stato (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5064 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5065 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5066 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Fondo Nazionale vittime della strada c/o INA - Roma (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5067 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Fondo Nazionale vittime della strada c/o INA - Roma (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5068 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5069 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Ufficio del Registro (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato)

5070 — Sanzioni amministrative L. 24-11-1981, n. 689
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

5071 — Maggiorazione per ritardato pagamento L. 24-11-1981, n. 689
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

5957 — Sanzioni per infrazioni al D.P.R. 11-7-1980, n. 753

5958 — Maggiorazione per ritardato pagamento D.P.R. 11-7-1980, n. 753

5977 — Addebito ferroviario - D.P.R. 11-7-1980, n. 753

5978 — Recupero spese - D.P.R. 11-7-1980, n. 753

(4997)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a sei posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379, relativa alla modifica della pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1979, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto ministeriale n. 491 del 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 160, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto l'art. 28-*ter* del citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, con il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4680 del 30 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11, che autorizza il Provveditorato generale dello Stato a bandire un concorso pubblico per sei posti di operaio specializzato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso a sei posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato:

Qualifica di mestiere	Numero di posti
meccanico automezzi conducente automezzi (patente C)	3
elettrauto	1
falegname	1
falegname lucidatore	1

Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o esenzione previsti dalle norme vigenti;
c) buona condotta;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 maggio 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'articolo medesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

2) Ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

3) Ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) per quale qualifica di mestiere intendano concorrere;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
6) di essere in possesso della licenza elementare;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione dei limiti di età;
9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre, dovranno dichiarare:
a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);
b) il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo di appartenenza.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare per più di una delle qualifiche di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuna qualifica di mestiere per la quale intendano concorrere.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di concorrere per più qualifiche, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche indicate.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento del concorso

Gli ammessi al concorso per operai specializzati saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidai stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a sedici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito, l'operaio in servizio precederà nella graduatoria i candidati esterni.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo da L. 3.000), provvista della firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dai concorrenti nella prova d'esame di cui al precedente art. 7.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13, lettera *a*), legge 13 maggio 1975, n. 157, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle rispettive graduatorie, nel limite dei posti conferibili.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione al lavoro.

Dette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro o di impiego presso una pubblica amministrazione e può sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica di mestiere per la quale concorrono.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 3.000:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

6) documento attestante il conseguimento della licenza elementare;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano già dipendenti di ruolo dello Stato potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero del tesoro o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni venti per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi da parte dell'amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1983
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 in data 31 agosto 1983.

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . ., operai specializzati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche per altre qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso per la qualifica di mestiere di ., operai specializzati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . .) in data . . . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . . in data . . . . . .;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente: . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perché *non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva* o per rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . .; ovvero: non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma;

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica: . . . . in qualità di . . . .).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma . . . .

(4332)

Concorso a cinque posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379, relativa alla modifica della pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale n. 491 del 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 160, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica degli operai del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 28-*ter* del citato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, con il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4680 del 30 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11, che autorizza il Provveditorato generale dello Stato a bandire un concorso pubblico per cinque posti di operaio qualificato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso a cinque posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
lavoratore ingrassatore meccanico di automezzi	2
litografo stampatore .	1
operatore di macchine elettroniche	2

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

e) godimento dei diritti politici;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

2) Ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

3) Ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) per quale qualifica di mestiere intendano concorrere;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

6) di essere in possesso della licenza elementare;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione dei limiti di età;

9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in coso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre, dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo di appartenenza.

Art. 5.

Partecipazione e più concorsi

Coloro che intendano partecipare per più di una delle qualifiche di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuna qualifica di mestiere per la quale intendano concorrere.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più qualifiche, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche indicate.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento del concorso

Gli ammessi al concorso per operai qualificati saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito, l'operaio in servizio precederà nella graduatoria i candidati esterni.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo da L. 3.000), provvista della firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dai concorrenti nella prova d esame di cui al precedente art. 7.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13, lettera *a*), della legge 13 maggio 1975, n. 157, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle rispettive graduatorie, nel limite dei posti conferibili.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione al lavoro.

Dette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro o di impiego presso una pubblica amministrazione e può sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica di mestiere per la quale concorrono.

Art. 11.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 3.000:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

6) documento attestante il conseguimento della licenza elementare;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano già dipendenti di ruolo dello Stato potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero del tesoro o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Proroga dei termini per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni venti per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 15.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi da parte dell'amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1983
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 376

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 2ª - Via Castelfidardo n. 1 - 00185 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 in data 31 agosto 1983.

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. posti di . - operai qualificati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche per altre qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso per la qualifica di mestiere di . - operai qualificati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . .) in data . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali:
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . in data . .,

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente: (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto ., ovvero: non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma;

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: .
(ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ., ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica in qualità di . .).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data, .

Firma .

(Visto per l'autenticazione della firma)

(4158)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a settanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Puglia.

Nel Bollettino ufficiale, anno 6°, di novembre-dicembre 1980, n. 11-12, parte II - Atti amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1980 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame-colloquio, a settanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 10 ottobre 1978.

(5013)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciassette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, del 1° marzo 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo n. 3 del 7 ottobre 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciassette posti di sostituto, bandito con ordinanza del 6 febbraio 1981.

(4844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, a dieci posti, elevati a quindici, di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 dell'1-8 gennaio 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1980, registro n. 111, foglio n. 306, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a dieci posti, elevati a quindici, di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con i decreti ministeriali 16 febbraio 1979 e 15 settembre 1979.

(5032)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso l'istituto « Regina Elena »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso l'istituto « Regina Elena ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Roma.

(341/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1982, n. 19.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente lo « svolgimento e contenuto dell'esame d'idoneità » (regolamento di esame d'idoneità).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 22 *marzo* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione artigiana;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5283 del 6 settembre 1982;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente lo « svolgimento e contenuto dell'esame d'idoneità » (regolamento dell'esame d'idoneità).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 novembre 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 103

REGOLAMENTO DELL'ESAME D'IDONEITA'

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO E SUL CONTENUTO DELL'ESAME D'IDONEITA'

Art. 1.

(1) L'esame d'idoneità puo essere sostenuto per tutte le attività para-artigiane vincolate, stabilite con regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (in seguito chiamata legge).

(2) L'esame d'idoneità ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le nozioni giuridico-economiche e teorico-professionali necessarie per l'esercizio in proprio di un'attività para-artigiana vincolata e, se previsto, per l'addestramento di apprendisti.

Art. 2.

(1) La domanda di ammissione all'esame d'idoneità è da indirizzare su carta legale all'assessorato per l'artigianato e deve contenere le generalità del richiedente; deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

certificato di residenza;

diploma di fine apprendistato, qualora previsto, o copia autenticata dello stesso, o provvedimento dell'assessore competente relativo all'esonero di cui all'art. 14, comma quarto, della legge provinciale del 17 novembre 1981, n. 30;

documentazione comprovante un'esperienza professionale nell'attività para-artigiana vincolata oggetto dell'esame, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lettera *a*), della legge;

quietanza del versamento della quota spese nella misura determinata con deliberazione della giunta provinciale per ogni rispettiva parte dell'esame d'idoneità.

(2) Il diploma di fine apprendistato o l'esonero dall'esame di fine apprendistato, nonché la documentazione comprovante l'esperienza professionale richiesta, possono essere sostituiti da un certificato dal quale risulti una esperienza professionale nella relativa attività para-artigiana vincolata di almeno 4 anni o da un provvedimento dell'assessore competente ai sensi dell'art. 39, comma quarto e dell'art. 27, comma secondo, della legge.

(3) Il candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 della legge è ammesso all'esame; l'ufficio provinciale competente ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima della data dell'esame.

(4) I candidati le cui domande d'ammissione pervengano negli ultimi sessanta giorni prima del termine d'esame possono essere rinviati, per ragioni organizzative, all'esame successivo. L'assessorato respinge la domanda di ammissione all'esame qualora venga a mancare anche uno solo dei requisiti.

(5) Contro questo provvedimento il candidato può ricorrere alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

(6) La giunta provinciale decide entro i successivi trenta giorni.

Art. 3.

(1) I termini per i singoli esami vengono fissati dall'ufficio per l'artigianato.

(2) L'esame d'idoneità è suddiviso in due parti, le quali possono essere sostenute nell'ordine desiderato ed in diversi periodi:

giuridico-economica;

teorico-professionale; nel caso in cui il relativo programma d'esame preveda una prova di lavoro, questa farà parte integrante dell'esame teorico-professionale.

Le singole parti d'esame già sostenute decadono qualora fra la data del primo esame e quella dell'ultimo siano trascorsi 4 anni, o qualora il candidato abbia avuto per tre volte consecutive giudizio insufficiente in una singola parte d'esame. In questo caso, per essere riammesso all'esame, il candidato dovrà presentare nuova domanda. In casi singoli e di comprovata necessità, l'assessore competente può prolungare il termine suddetto.

(3) Per le attività para-artigiane vincolate affini, può essere istituita una unica commissione giudicatrice.

L'esame giuridico-economico può essere sostenuto davanti a qualsiasi commissione giudicatrice, composta a norma dell'articolo 31 e dell'art. 42 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, indipendente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

Art. 4.

(1) L'esame giuridico-economico comprende le seguenti materie:

economia e contabilità aziendale;

corrispondenza commerciale e diritto.

Il programma d'esame può contenere nozioni di pedagogia aziendale e del lavoro.

(2) L'esame teorico-professionale comprende:

conoscenza dei materiali;

tecnologia, e può anche prevedere calcolo professionale e disegno professionale, così come una prova di lavoro.

(3) Gli esami giuridico-economici e quelli teorico-professionali si svolgono in forma scritta e orale oppure scritta o orale.

Art. 5.

(1) I programmi d'esame sono emanati con provvedimento dell'assessore competente su proposta della commissione provinciale dell'artigianato.

(2) I suddetti programmi devono essere adeguati alle esigenze professionali attuali ed in ogni caso sono da aggiornare ogni 5 anni.

(3) i programmi devono contenere e stabilire specificatamente le materie oggetto dell'esame giuridico-economico e teorico-professionale e quali materie sono da sostenere in forma scritta e/o orale.

(4) Il programma della parte teorico-professionale deve contenere, se previsto, l'indicazione della prova di lavoro e le direttive tecniche necessarie all'esecuzione.

Art. 6.

(1) Il presidente della commissione d'esame deve convocare i componenti la commissione stessa entro trenta giorni prima della data prevista per ciascun esame o parte d'esame, allo scopo di determinare in ogni parte la procedura d'esame e di stabilire i relativi termini.

(2) La commissione d'esame ha inoltre il compito di determinare i temi d'esame e fissarne il tempo massimo per lo svolgimento, tenuto conto del programma d'esame.

(3) Essa ha inoltre da stabilire le modalità di esecuzione della prova di lavoro. E' da tenere in evidenza che nella realizzazione delle prove pratiche suddette il processo di lavoro corrisponda ai singoli profili professionali.

(4) I giudizi della commissione d'esame sono espressi a maggioranza assoluta di voti.

Art. 7.

(1) La commissione d'esame dichiara l'incompatibilità di un membro della commissione stessa, qualora questi risulti essere:

datore di lavoro;
diretto superiore;
socio;
sposato o imparentato;
parente diretto fino al secondo grado,

di uno o più candidati.

(2) In questo caso il membro incompatibile viene sostituito dal membro supplente.

Art. 8.

(1) Gli esami d'idoneità non sono aperti al pubblico

Art. 9.

(1) Il presidente della commissione d'esame deve provvedere affinché durante l'esame scritto, o durante l'esecuzione della prova di lavoro, i candidati siano accuratamente vigilati da membri effettivi oppure supplenti della suddetta commissione, per evitare che aiuti esterni influiscano sullo svolgimento delle singole prove.

(2) In caso di necessità il presidente può richiedere per la suddetta vigilanza, insegnanti delle scuole professionali oppure funzionari dell'assessorato per l'artigianato.

Art. 10.

(1) Qualora l'esecuzione della prova di lavoro in una delle attività para-artigiane vincolate richieda l'impiego di materiale di costo elevato, può essere previsto dall'ufficio per l'artigianato che il candidato provveda personalmente all'approvvigionamento di detto materiale.

Art. 11.

(1) In accordo con i direttori delle scuole professionali, per lo svolgimento degli esami d'idoneità, sono a disposizione le scuole professionali provinciali.

(2) Una eventuale impossibilità di svolgere l'esame nelle predette scuole dovrà essere motivata per iscritto da parte del direttore competente.

(3) Qualora i laboratori delle scuole professionali provinciali non fossero attrezzati in modo adeguato alla richiesta, per garantire l'ineccepibile esecuzione della prova di lavoro, la commissione d'esame stabilisce altri laboratori adatti allo scopo.

(4) In casi particolari e motivati, il presidente, su richiesta del candidato, può concedere una proroga adeguata al tempo per l'esecuzione della prova di lavoro.

Art. 12.

(1) Il giudizio definitivo delle prove d'esame ha luogo in presenza di tutti i membri della commissione. Le note di giudizio vanno da 4 a 10.

(2) Dopo il superamento di ogni singola parte d'esame verrà rilasciato un certificato che conterrà i voti per le singole materie d'esame. Ogni parte d'esame vale come superata quando il voto medio fra le singole materie dà almeno 6.

(3) A voto unanime e per motivate ragioni la commissione d'esame può maggiorare il voto di una parte d'esame.

(4) Durante l'esecuzione della prova di lavoro deve essere redatto un verbale di giudizio: dopo dieci giorni dallo svolgimento dell'esame i candidati possono richiedere di prendere visione dello stesso.

(5) Dopo il superamento delle due parti dell'esame la commissione esaminatrice rilascia un certificato.

(6) Il diploma d'idoneità è conferito dall'assessore competente.

Art. 13.

(1) I candidati che si presentano in ritardo all'esame, possono ugualmente esservi ammessi, qualora il ritardo non arrechi disturbo agli altri esaminandi e qualora il tempo a disposizione rimanente appaia sufficiente per lo svolgimento o per l'esecuzione del compito d'esame; detta decisione spetta al presidente della commissione giudicatrice.

(2) I candidati che durante l'esame si oppongono alle decisioni della commissione possono essere ammoniti e successivamente, in caso di insuccesso, esclusi dall'esame.

(3) In questo caso essi dovranno ripetere l'esame o parte d'esame.

(4) La decisione per l'esclusione suddetta spetta alla commissione.

Art. 14.

(1) Ogni parte d'esame si ritiene non superata quando un candidato interrompe l'esame stesso.

(2) Qualora la commissione riconosca che il candidato abbia dichiarato il falso o accettato aiuto da estranei, essa delibera la sua esclusione dalla parte d'esame.

(3) Per gravi motivi, su proposta della commissione d'esame, l'assessore per l'artigianato può annullare anche esami già superati.

(4396)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832380)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, Piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.